

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato dell'Industria

COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

^^^^^^^^^^^^^^^^

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di Progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di

Completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'area PIP – 3° intervento

CUP: **B94H1800010002**

CIG: **9509809EA2**

L'anno **2022**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** presso i locali comunali siti nella Via Fermi, 6 a Sant'Andrea Frius, si sono riunite le parti sotto indicate al fine di stipulare il contratto per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di completamento del cimitero – 4° intervento:

- per. ind. **Carlo Congiu**, nato a Villasalto il 27.06.1960, C.F. CNGCRL60H27M016E, residente in Cagliari via delle Rane 22, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica del comune di Sant'Andrea Frius (c.f. 80013490927), autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 04 del 18.10.2021, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Sant'Andrea Frius alla via Fermi, 6;
- ing. **Giovanni Masala**, nato a Cagliari il 9.10.1965, C.F. MSLGNN65R09B354U e Partita IVA 01985630928, residente a Cagliari, in Via Raffa Garzia, 13 in qualità di libero professionista aggiudicatario;

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.138 del 24.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è adottata la determinazione a contrarre e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed art.

- 192 del D. Lgs. 267/2000;
- che la lettera di invito per l'affidamento del servizio prevedeva un importo a base d'offerta di Euro 45.095,41;
 - che il giorno 13.12.2022, ad esito della procedura di affidamento diretto espletata sulla piattaforma elettronica di negoziazione SardegnaCAT gestita dalla Centrale Regionale di Committenza, si è proposta l'aggiudicazione del servizio in favore dell'ing. Giovanni Masala, che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio per € 34.998,95, oltre contributi previdenziali del 4% ed IVA al 22%, per complessivi Euro 44.406,67;
 - che con Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.159 del 20.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara e dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato aggiudicato alla precitata Società di Ingegneria, alle condizioni di seguito descritte;
 - che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del professionista aggiudicatario;
 - che con la predetta determinazione si è anche dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in seguito all'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti generali e di qualificazione dell'aggiudicatario;
 - che il professionista ha costituito garanzia definitiva dell'importo di € 8.672,74 a mezzo di polizza fidejussoria n.00028391001078 emessa in data 23.12.2022 dalla Società Cattolica Assicurazioni SpA di Verona.

TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente premessa narrativa, dichiarandola per ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 (Incarico)

Il Comune di Sant'Andrea Frius affida gli incarichi della PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILIZZAZIONE, ACCERTAMENTO DELLA RE., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI di "**COMPLETAMENTO DELL'EOPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA PIP**" al professionista sopra indicato.

Le prestazioni da rendere da parte del Professionista sono dettagliate nell'elaborato "Relazione determinazione corrispettivi" e nel DPP facenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

PARTE PRIMA

NORME PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE

ART. 2 (Norme di riferimento)

Il progetto dovrà essere redatto con l'osservanza del D. Lgs. n.50/2016 e delle relative linee guida ANAC e Decreti Ministeriali attuativi nonché di altre norme di legge e di regolamento, sia comunitarie che nazionali e regionali, vigenti per le specifiche categorie di opere e secondo le direttive e le disposizioni della Pubblica Amministrazione.

ART. 3 (Elementi descrittivi del progetto)

Gli elementi descrittivi del progetto sono riportati tutti nel Documento Preliminare alla Progettazione predisposto in data 22.11.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento. Lo stesso DPP prevede gli elaborati minimi da predisporre.

ART. 4 (Progetto definitivo)

Il progetto definitivo dovrà essere presentato, entro 25 giorni dalla data di stipula del contratto, in minuta, al Servizio Edilizia Pubblica comunale, composto dagli elaborati di cui al D.P.P. Il suddetto Servizio darà, quindi, il proprio benestare sulla proposta presentata, richiedendo, eventualmente, delle modifiche o integrazioni ed il Progettista provvederà pertanto ed entro tre giorni, a redigere la versione definitiva della bozza progettuale.

Una volta predisposta la bozza definitiva, il progetto dovrà essere sottoposto a verifica.

Entro i successivi due giorni, dalla data di effettuazione della verifica positiva, il professionista dovrà presentare all'Amministrazione comunale due copie del progetto, una in formato digitale e una in formato cartaceo, per la sua approvazione.

Ai sensi del DPP, il tempo utile complessivo per la predisposizione del progetto definitivo è di 30 giorni naturali e consecutivi. Tale termine comprende tutti i tempi necessari per la progettazione, la fase di concordamento con l'Amministrazione, la fase di verifica connessa all'attività del Progettista e la fase di inoltro per l'approvazione. Sono esclusi i soli tempi occorrenti per acquisizione di documentazione in possesso dell'Ente e da consegnare al Progettista, la valutazione della bozza del progetto da parte dell'Amministrazione, quelli occorrenti al Verificatore per l'espletamento delle proprie attività e quelli necessari per l'acquisizione di eventuali pareri e/o autorizzazioni.

ART. 5 (Progetto esecutivo)

Dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo, il Progettista avrà 15 giorni naturali e consecutivi per la presentazione del progetto esecutivo che trasmetterà, in minuta, al Servizio Edilizia Pubblica comunale, composto dagli elaborati di cui al D.P.P. Il suddetto Servizio darà, quindi, il proprio benestare sulla proposta presentata, richiedendo, eventualmente, delle modifiche o integrazioni ed il Progettista provvederà pertanto ed entro tre giorni, a redigere la versione definitiva della bozza progettuale.

Una volta predisposta la bozza definitiva, il progetto dovrà essere sottoposto a verifica.

Entro i successivi due giorni, dalla data di effettuazione della verifica positiva, il professionista dovrà presentare all'Amministrazione comunale tre copie del progetto, una in

formato digitale e due in formato cartaceo, per la sua approvazione.

Ai sensi del DPP, il tempo utile complessivo per la predisposizione del progetto esecutivo è di 20 giorni naturali e consecutivi. Tale termine comprende tutti i tempi necessari per la progettazione, la fase di concordamento con l'Amministrazione, la fase di verifica connessa all'attività del Progettista e la fase di inoltro per l'approvazione. Sono esclusi i soli tempi occorrenti per la valutazione della bozza del progetto da parte dell'Amministrazione, quelli occorrenti al Verificatore per l'espletamento delle proprie attività.

Per ciascuna fase progettuale, nel caso in cui venissero richieste modifiche da parte del soggetto verificatore, il Progettista avrà tre giorni naturali e consecutivi a disposizione per ritrasmettere il progetto regolarmente modificato ed integrato conformemente a quanto richiesto.

Una ulteriore copia elettronica con i file eseguibili, in formato ".dwg" o ".dxf" e ".doc", ".xls", etc., riportanti tutti gli elaborati progettuali, saranno consegnati dal progettista dopo l'approvazione del progetto stesso, prima dell'indizione dell'appalto per l'affidamento dei lavori e comunque prima della liquidazione degli onorari spettanti per la progettazione.

Tutti gli elaborati progettuali cartacei dovranno essere prodotti nel formato UNI A4. Per quanto attiene agli elaborati grafici che necessitino di un formato maggiore, questi dovranno comunque essere ripiegati nel formato A4. Il cartiglio degli elaborati dovrà essere predisposto in modo tale da poter accogliere gli estremi di approvazione del progetto oltre alle relative firme degli Organi preposti alla loro approvazione.

L'incarico della progettazione comprende i rilievi, le misurazioni e la predisposizione dei grafici dello stato di fatto dei luoghi.

ART. 6 (Introduzione di modifiche nel progetto)

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e

presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione fino alla definitiva e globale approvazione dello stesso, secondo le norme di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Per eventuali successive modifiche che comportino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinati da nuove e diverse esigenze manifestatesi successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzati dall'Amministrazione, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, di cui ai successivi articoli.

ART. 7 (Onorario spettante per la progettazione)

Tutte le competenze spettanti al professionista saranno liquidate, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, nell'importo di € 21.521,87, comprensivo del rimborso delle spese ed ogni altro emolumento inerente alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, al quale verrà applicato il ribasso risultante dall'aggiudicazione, oltre al contributo previdenziale e l'I.V.A. di legge ed escluso qualunque altro onere, con le modalità previste nelle disposizioni seguenti. L'onorario verrà pagato successivamente all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, dietro e previa presentazione della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e di regolare fattura, nonché acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, entro 30 giorni nei modi stabiliti dai regolamenti dell'Ente.

ART. 8 (Proprietà del progetto)

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta. Le eventuali modifiche apportate direttamente dall'Amministrazione lasciano intatta la responsabilità dei progettisti per le parti non variate.

PARTE SECONDA

NORME PER L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI

ART. 9 (Prestazioni minime richieste per la direzione e contabilizzazione dei lavori)

Trovano piena applicazione tutte le norme per la direzione dei lavori che deve essere svolta in base alle disposizioni del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ed ii., del D.P.R. n.207/2010 e ss. mm. ed ii. di approvazione del Regolamento dei Lavori Pubblici (nella parte ancora applicabile) nonché al D.M. n.49/2018 ed alle linee guida ANAC e Decreti Ministeriali attuativi del Codice già emanati o di successiva emanazione, nonché altre norme di legge e di regolamento, sia nazionali che regionali, vigenti per le specifiche categorie di opere e secondo le direttive e le disposizioni ulteriori del R.U.P., con le responsabilità e gli obblighi stabiliti nei riguardi del direttore dei lavori. Il professionista è tenuto a dare riscontro alle comunicazioni inviate da parte del Responsabile Unico del Procedimento entro le 48 ore successive al ricevimento delle stesse. Nel caso in cui il professionista non vi dia riscontro, ovvero non condivide quanto segnalato dal R.U.P., senza adeguata e scritta motivazione, quest'ultimo procederà agli adempimenti di competenza mettendo in mora il Professionista.

Nell'incarico è previsto l'accertamento della regolare esecuzione, i cui onorari si intendono ricompresi in quelli della Direzione dei Lavori. L'incarico comprende anche la misura, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori i cui corrispettivi sono compresi anch'essi negli onorari previsti nell'art.10.

La direzione dei lavori dovrà essere effettuata per tutto il tempo necessario alla loro esecuzione anche quando questi, per vari motivi, dovessero svolgersi oltre il tempo contrattuale e comunque fino alla loro ultimazione, senza che da parte del Professionista incaricato possa eccipirsi alcun incremento degli onorari.

Il Professionista dovrà predisporre, detenere e mantenere aggiornati i libri contabili

costituiti da:

- Giornale dei lavori in formato elettronico su piattaforma cloud;
- Libretti delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Verbali di consegna, effettivo inizio, sospensione e ripresa dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Stati di avanzamento;
- Conto finale;
- Relazione di accompagnamento al conto finale;
- Certificato di Regolare esecuzione dei lavori;
- Ogni altro documento ritenuto utile e necessario dal RUP o dal Direttore dei Lavori medesimo.

Il Registro di contabilità, prima del suo utilizzo, dovrà essere vistato dal RUP.

Rientra tra le prestazioni da rendere da parte del Direttore dei Lavori, la produzione di fotografie in formato digitale e di adeguata risoluzione a dimostrazione dell'andamento dei lavori, da effettuare in occasione di ogni visita in cantiere. Dette fotografie verranno consegnate, in file formato ".jpg" nonché stampate e collazionate in opportuno elaborato firmato dal Direttore dei Lavori, unitamente agli atti contabili che via via verranno predisposti e presentati alla stazione appaltante.

Le visite in cantiere saranno in numero sufficiente ed adeguato, a discrezione del Direttore dei Lavori, il quale sarà comunque l'unico responsabile dell'andamento del cantiere stesso. Ogni visita dovrà essere annotata nel Giornale dei lavori; così pure qualunque altra visita in sede ispettiva da parte degli Organi competenti e, comunque, ogni altro evento che abbia a verificarsi in cantiere.

Fanno parte degli atti di contabilità finale anche gli elaborati grafici di contabilità riportanti tutte le eventuali modificazioni apportate al progetto esecutivo e/o alle eventuali perizie di variante, durante l'esecuzione dei lavori. Detti elaborati dovranno essere comunque prodotti anche se non siano state fatte modifiche ai lavori rispetto al progetto approvato o ad eventuali perizie, in allegato allo stato finale dei lavori.

Nel caso in cui si ravvisi la necessità della predisposizione di perizie suppletive e/o di variante, sarà compito del Direttore dei Lavori di procedervi sulla base delle specifiche indicazioni ed autorizzazioni da parte del RUP, nei tempi da quest'ultimo stabiliti in funzione della complessità della prestazione richiesta.

Il Direttore dei Lavori dovrà anche procedere alla verifica della rispondenza ai criteri indicati nella Relazione CAM, redatta dal Progettista, dei materiali impiegati dall'appaltatore e di tutte le attività a questo richieste.

ART. 10 (Onorario spettante per l'incarico della Direzione, della misura, contabilizzazione e liquidazione dei Lavori)

L'onorario per la direzione, la misura, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori è determinato nell'importo fisso ed invariabile di € 23.573,54, comprensivo del rimborso delle spese ed ogni altro emolumento inerente alle prestazioni di cui al precedente art.10, al quale verrà applicato il ribasso risultante dall'aggiudicazione, oltre al contributo previdenziale ed I.V.A. di legge ed escluso qualunque altro onere, con le modalità previste nelle disposizioni seguenti.

Detto onorario, comprensivo del relativo rimborso spese, verrà pagato su richiesta del D.L. in corso d'opera in proporzione all'andamento dei lavori ed in corrispondenza dei relativi SAL, fino alla percentuale massima del 75% dell'onorario spettante, dietro e previa presentazione di regolare fattura, nonché acquisizione di certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, se del caso, entro 30 giorni nei modi stabiliti dai

regolamenti dell'Ente.

Nel caso in cui l'incarico, per cause non imputabili al professionista incaricato, dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione un compenso correlato all'onorario complessivamente spettantegli e proporzionato direttamente alle opere eseguite. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto qualora, per qualsiasi motivo, i lavori non siano stati iniziati, o per la parte non eseguita. L'onorario per la direzione dei lavori comprende anche il corrispettivo per la trattazione delle eventuali riserve dell'Impresa e quello per la tenuta degli atti contabili di cui all'art.8 ed anche per la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel rimborso delle spese, già incluso nell'importo dell'onorario del presente articolo è compreso, tra l'altro, l'onere per la predisposizione e produzione delle fotografie in formato digitale.

**PARTE TERZA - NORME PER L'INCARICO DI COORDINATORE PER LA
SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI COORDINATORE PER
LA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

ART. 11 (Elementi descrittivi delle prestazioni)

Qualora ricorrano i presupposti di cui al D. Lgs. n.81/2008, l'incarico verrà espletato in conformità alle prescrizioni del medesimo Decreto e relativamente agli oneri da esso derivanti per l'espletamento delle diverse funzioni professionali.

La prestazione professionale riguarderà, pertanto, l'assunzione del coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed il coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori.

Compiti del Coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.

Lgs. n.81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV al

medesimo Decreto;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del suddetto Decreto, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;

c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del T.U..

Compiti del Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del T.U. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del T.U., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto;

c) adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del T.U. ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del T.U., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

d) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

e) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- f) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del T.U. ed alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 citato, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- g) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- h) nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 del T.U., oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art.92 del T.U., redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

ART. 12 (Onorari)

Tutte le competenze spettanti al professionista sono ricomprese, pro quota, negli onorari spettanti per la progettazione e per la direzione dei lavori.

Art. 13 (Introduzione di modifiche negli elaborati)

Il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio dell'Amministrazione fino alla definitiva e globale approvazione del progetto esecutivo e presa d'atto da parte dell'Ente finanziatore.

PARTE QUARTA – PRESTAZIONI

ART. 14 (Ulteriori prestazioni)

Le prestazioni minime che il Professionista dovrà rendere, sono indicate nel D.P.P. redatto dal R.U.P. in data 24.10.2022 ed i cui onorari sono indicati negli articoli precedenti e sono comprensivi di ogni rimborso di spese.

Ulteriori prestazioni potranno essere richieste al Professionista incaricato, nel caso in cui queste, a discrezione del RUP, si rendano necessarie e per le quali verrà stabilito il relativo compenso in contraddittorio col Professionista medesimo, sulla base del Decreto Ministeriale 17.06.2016, al quale si applicherà il ribasso d'asta nella misura di aggiudicazione.

PARTE QUINTA – NORME GENERALI

ART. 15 (Variabilità degli onorari)

Gli onorari, così come indicati negli articoli precedenti, non sono soggetti ad aumento od a diminuzione ritenendosi, questi, stabiliti a corpo per l'intera prestazione prevista nella presente convenzione e per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 600.000,00. Pertanto non troverà applicazione l'ipotesi di adeguamento degli stessi onorari in modo proporzionale all'importo dei lavori effettivamente progettati, così come rilevabile dal progetto esecutivo approvato. L'importo determinato è quindi fisso ed invariabile, fatti salvi:

- il riconoscimento di maggiori importi commisurati alla richiesta di ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste in fase progettuale e quelli relativi alla redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante;
- la riduzione degli onorari previsti in conseguenza della non esecuzione di alcune prestazioni ritenute non più necessarie da parte dell'Amministrazione.

ART. 16 (Sub-appalto)

Nel caso in cui il professionista in sede di offerta abbia manifestato l'intendimento di voler subappaltare, ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. n.50/2016, verranno rilasciate le relative autorizzazioni al subappalto.

ART. 17 (Assicurazioni e cauzioni)

E' fatto obbligo al Professionista di dotarsi di polizza assicurativa, ai sensi dell'art.4 della Linea Guida n.1 approvata con deliberazione ANAC n.973 del 14.09.2016, aggiornata con deliberazione ANAC n.138 del 14.02.2018, ulteriormente aggiornata con deliberazione ANAC n.417 del 15.05.2019, il cui massimale copra almeno la somma di € 300.000 a far data dall'approvazione del progetto esecutivo. Tale assicurazione dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato, a carico della stessa, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Con cadenza annuale il Professionista dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del premio assicurativo e fino alla data di accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Il Professionista è inoltre tenuto a prestare idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice degli appalti.

ART. 18 (Danni)

Nel caso in cui si dovessero verificare errori progettuali tali da determinare danni per la Stazione Appaltante, questi dovranno esserle integralmente rifusi, a mezzo dell'assicurazione di responsabilità civile da rischi professionali e/o attraverso trattenute sulle competenze professionali spettanti al Professionista. Eventuali altri danni derivanti alla Stazione Appaltante ed attribuibili al comportamento del Professionista, in qualunque fase della sua attività, verranno fatti rivalere, oltre che sui corrispettivi spettanti al medesimo, anche con azione legale di risarcimento.

ART. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, il Professionista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dall'accensione, il numero del conto corrente dedicato da utilizzare per il pagamento

degli onorari, oltre le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Se il conto corrente dedicato è già stato acceso, tale comunicazione dovrà essere data entro cinque giorni dalla stipula del contratto. Tali obblighi si estendono anche nei confronti degli eventuali subappaltatori. L'inottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010, n.136 comporta la risoluzione contrattuale in danno del professionista.

ART.20 (Rimborso delle spese)

Tutte le spese per l'espletamento dell'incarico restano a carico del professionista. Il ristoro delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi dal professionista e dal suo personale di aiuto, nessuna esclusa, è già compreso nell'importo degli onorari di cui agli articoli precedenti.

ART.21 (Ritardi nell'assolvimento dell'incarico)

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali e di coordinamento della sicurezza, venisse ritardata oltre il termine ultimo stabilito, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'intero corrispettivo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sulle fatture da liquidarsi al professionista.

Per quanto attiene alla predisposizione e presentazione degli atti di contabilità dei lavori, le relative prestazioni dovranno essere rese entro il termine previsto dalla norma e salvo quanto previsto dal successivo art.32. Per ogni giorno naturale e consecutivo in più verrà applicata una penale, determinata sull'importo dell'intero corrispettivo contrattuale, pari all'1 per mille.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 15 l'Amministrazione potrà ritenere risolto, in danno dello stesso professionista, il rapporto contrattuale per gravi inadempienze addebitandogli tutti i maggiori oneri e danni che dallo stesso potranno derivare all'Ente, senza diritto di contestazione da parte del libero professionista.

Qualora il professionista non accetti o non esegua la direzione dei lavori od altra parte dell'incarico, nella liquidazione del compenso verranno trattenuti i maggiori oneri che l'Amministrazione incontrerà per l'affidamento e l'espletamento nei confronti di altro professionista delle parti di incarico non assolte, con la risoluzione in danno del presente contratto. Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni segnalate dal RUP, lo stesso, sentito il professionista, decide in merito con provvedimento immediatamente esecutivo. Nel caso che venga disposta la cessazione dell'incarico, il professionista avrà diritto agli onorari, in proporzione all'avanzamento dei lavori, senza altro indennizzo, con la decurtazione dei danni.

**ART. 22 (Riduzione dell'onorario per elementi forniti al progettista
dall'Amministrazione)**

Qualora l'Amministrazione fornisca al progettista tipi, disegni, rilievi o altri elaborati che facilitano il compito per la redazione del progetto, l'onorario di cui al precedente art. 9 viene ridotto in misura variabile dal 5 al 25 per cento, a seconda dell'importanza degli elementi forniti.

ART. 23 (Tempi della liquidazione dei compensi)

Le fatture degli onorari dovuti al professionista, saranno liquidate nei tempi e modi stabiliti dal regolamento di contabilità del Comune di Sant'Andrea Frius, nella considerazione che i pagamenti verranno disposti nella misura in cui questi saranno consentiti dal vincolo del rispetto del patto di stabilità interno dell'Ente.

ART. 24 (Risoluzione e rescissione dell'appalto dei lavori. Non esecuzione dei lavori)

Nei casi di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori, a termini delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista una percentuale delle competenze dovute, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Tale importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione dell'accertamento

della regolare esecuzione, dei lavori eseguiti.

Il professionista, comunque, resterà vincolato dalla presente convenzione anche con il nuovo affidamento dei lavori ad altra impresa esecutrice, senza rideterminazione dei compensi, salvo quelli eventuali derivanti dalla necessità di redazione di una perizia suppletiva e/o di variante o di adeguamento del progetto esecutivo.

ART. 25 (Varianti in corso d'opera)

Nell'eventualità in cui, nel corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il progettista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli verranno richiesti dall'Ufficio Tecnico, per i quali avrà diritto ai compensi determinati ai sensi dei commi seguenti, sempreché essi non dipendano da difetti della progettazione originaria redatta da egli stesso. Le perizie saranno redatte su disposizione dell'Amministrazione e del R.U.P. e saranno complete di tutti gli elaborati esecutivi.

Per la redazione di perizia suppletiva e/o di variante, per fatto non direttamente imputabile al professionista, verrà riconosciuta al medesimo una somma da determinare in base alle tariffe previste dal D.M. Giustizia del 17.06.2016. Salvo diversa disposizione da parte dell'Ufficio competente, il professionista cura la direzione dei maggiori lavori fino alla ultimazione dei lavori stessi.

ART. 26 (Comunicazioni tra Professionista e RUP)

Tutte le comunicazioni di carattere generale e particolare tra RUP e Professionista potranno avvenire attraverso posta elettronica, posta elettronica certificata o posta ordinaria. Le comunicazioni che comportano assunzione di impegno o di responsabilità delle parti dovranno tenersi esclusivamente attraverso posta elettronica certificata.

Il Professionista si impegna a dare riscontro, entro due giorni dal loro ricevimento, alle richieste formulategli dal RUP. Il mancato riscontro entro i termini suddetti potrà

determinare l'applicazione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, di una penale pari allo 0,3% degli onorari complessivamente spettanti e da decurtare in sede di liquidazione degli stessi, anche in corso d'opera.

ART. 27 (Termine per la presentazione del conto finale dei lavori)

Il conto finale dei lavori è trasmesso all'Ufficio competente entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la sua compilazione dal capitolato speciale d'appalto dei lavori stessi. In caso di ritardo, sia della compilazione che della sua trasmissione, potrà essere applicata, a carico del professionista, senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati all'Amministrazione, la penale indicata al precedente art.22. Il relativo importo viene trattenuto sulle competenze professionali spettanti.

ART. 28 (Rescissione della convenzione)

Al maturare di penalità corrispondenti ad almeno il 10% degli onorari complessivi spettanti, si rescinderà l'incarico in danno del Professionista, previa contestazione da parte del RUP.

Parimenti si procederà alla rescissione del contratto, sempre in danno del Professionista, nel caso di errore progettuale grave e tale da rendere l'opera non conforme alle norme vigenti.

I maggiori costi derivanti da errore progettuale che dovessero essere sostenuti dalla Stazione Appaltante per rendere l'opera utilizzabile, saranno posti a carico del professionista, con rivalsa sull'assicurazione da questi prestata e/o con rivalsa sugli onorari spettanti ed, in ultimo, con l'azione legale.

ART. 29 (Domicilio)

Ai fini dell'incarico il professionista elegge domicilio presso il Municipio di Sant'Andrea Frius.

ART. 30 (Spese)

Tutte le spese inerenti, conseguenti e derivanti dalla stipula del contratto sono a

carico del professionista. Si provvederà alla registrazione del contratto solo in caso d'uso. Il contratto, firmato digitalmente, ai sensi del comma 14 dell'art.32 del D. Lgs. n.50/2016, viene stipulato nella forma di scrittura privata da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 31 (Controversie per la liquidazione degli onorari)

Le controversie relative alla liquidazione degli onorari, dei compensi e dei rimborsi spese sopra considerati, non composte in via amministrativa, saranno rimesse, nel termine di gg. 30 dalla notificazione del provvedimento amministrativo, al giudice ordinario.

In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 32 (Incompatibilità ex dipendenti comunali)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 42 della Legge n. 190/2012, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 33 (Trattamento dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali UE 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti sono informate che i dati raccolti vengono trattati in relazione ad adempimenti connessi all'appalto. I medesimi sono conservati sia su strumenti cartacei che informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato.

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, ad altre articolazioni organizzative del

Comune di Sant'Andrea Frius, nonché a soggetti pubblici e privati incaricati dall'Ente per scopi amministrativi e fiscali.

ART. 34 (Patto d'integrità)

L'affidatario dichiara di conoscere, di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Sant'Andrea Frius con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 dell'8.06.2017 e di averlo già firmato per accettazione.

Copia del Patto di integrità, firmato dalle parti, viene conservato agli atti d'ufficio.

ART. 35 (Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Andrea Frius", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto e decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice".

La ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Sant'Andrea Frius.

ART. 36 (Rinvio ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme contrattuali, si rinvia alle disposizioni vigenti oggetto della materia trattata.

Letto, approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs n.82 del 7 dicembre 2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

L'atto è composto di numero 20 pagine intere e fin qui della 21^.

Il Libero Professionista

Ing. Giovanni MASALA

Per il Comune di Sant'Andrea Frius

Per. Ind. Carlo Congiu